



*Revisore dei Conti unico
del Comune di Sant'Agostino
Provincia di Ferrara*

Il sottoscritto Revisore del Comune di Sant'Agostino

Visto:

- il 6° comma dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- il terzo comma dell'art. 5 del CCNL 1/4/99 come sostituito dal 1° comma dell'art. 4 del CCNL 22/01/04 il quale conferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti

Richiamata la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
- L'art. 15 del CCNL 1/4/99 relativo alla definizione delle risorse che finanziano il fondo incentivante la produttività dei dipendenti dell'ente;
- L'art. 32 del CCNL 22/1/04 relativo all'incremento delle risorse per gli anni 2003 e 2004 del fondo di cui all'art. 15 richiamato;
- L'art. 4 del CCNL 09/05/2006 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2006;
- L'art. 8 del CCNL 11/04/2008 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2008
- L'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2009
- Il comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, il quale dispone che dal 2011 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- La deliberazione n.51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite di Controllo in relazione alle voci da considerare nel computo di cui al citato comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010;
- La circolare 12 aprile 2011 n.12 del MEF contenente, fra l'altro, indicazioni circa la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;

- Il comma 1, art.11 del D.L.174 del 4/12/2012 che prevede la facoltà per gli enti terremotati di integrare il fondo integrativo decentrato per la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
- Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenente lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio;

Richiamato in particolare il comma 3-sexies del D.Lgs.165/2001 che testualmente recita "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."

Visto, inoltre, il contratto integrativo decentrato per il triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 Settembre 2013 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;

Preso atto che al suddetto contratto triennale può far seguito un accordo integrativo per ogni anno solare, nel quale vengono determinati i criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio;

CERTIFICA

la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2013 SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 5/9/2013, prevista dall'40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e redatta secondo le indicazioni contenute nella Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale in data 6/9/2013 prot.12124, e dell'ipotesi di "ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2013" del quale ho preso visione.

Cento, li 11 settembre 2013

Il Revisore - Dr.Stefano Bonazzi

